




PROVINCIA DI NAPOLI



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI  
"L'Orientale"



Centro di Studi Berberi

## SEMINARIO LA COMUNITA' MAROCCHINA IN ITALIA TRA MIGRAZIONI E DIRITTI

### **Tutela e prospettive nel contesto migratorio italiano della comunità marocchina in Italia con un particolare sguardo sulle seconde generazioni di Giuliana Cacciapuoti**

***Premessa** Il Marocco è il principale paese extra UE da cui provengono gli immigrati in Italia, con oltre mezzo milione di soggiornanti. È anche il primo paese del Mediterraneo ad aver firmato con la Commissione Europea, nel mese di giugno 2013, la "partnership sulla mobilità". In questo contesto, l'AIMC - la Comunità dei marocchini residenti in Campania - si propone di affrontare nel corso di due giornate di incontro seminariale con studenti universitari, delle scuole superiori e con esperti, i principali temi che vedono la comunità coinvolta da protagonista nel contesto socio-culturale europeo e italiano.*

*È necessario partire dal tema della tutela dei diritti umani in contesti europei, nazionali e regionali per riflettere in prima istanza sul significato dell'Europa delle migrazioni e dei modelli multiculturali in cui queste migrazioni si inseriscono.*

*Eguale importante è affrontare il tema della tutela delle comunità islamiche in contesti migratori europei e in particolare della comunità marocchina che in Italia e in Campania vive e lavora.*

*Tra i temi più specifici da affrontare, resta quello relativo ai diritti delle relazioni tra le minoranze linguistiche e culturali del paese ospitante o di migrazione, le complessità e le sfide che ciò comporta per una comunità all'estero. Infine volgere lo sguardo sui legami culturali e i rapporti che l'immigrazione marocchina intrattiene e quale relazione rimane con il paese d'origine, il Marocco. La nazione marocchina, paese esso stesso multiculturale e plurilingue, con il suo percorso di riforme, riconciliazione nazionale e riconoscimento delle minoranze si candida, in questo tempo, ad assumere un ruolo di ponte mediterraneo a esprimere una posizione originale in tema di diritti umani, e presentare nel corso degli incontri le posizioni sul tema dei due diversi osservatori di qua e di là del mare "Nostrum" che accresce l'interesse per questi incontri, organizzati con il contributo della Provincia di Napoli.*

### **1. L' Europa delle migrazioni**


Nel contesto attuale che si segnala per una crescita esponenziale di persone migranti dalla sponda sud del Mediterraneo verso Italia, Malta Grecia Spagna Cipro, la partnership sulla mobilità con la Commissione europea nel 2013 tra Unione europea e Marocco è elemento "strategico" e va attuato "al più presto possibile". Questa una delle raccomandazioni principali emerse dalla quinta riunione della commissione interparlamentare congiunta Ue-Marocco, tenuta all'Europarlamento lo scorso anno. "Tanti problemi che ha l'Europa possono essere affrontati se risolviamo anche quelli di Paesi come il Marocco" Questo significa intraprendere un lavoro a doppio senso: da una parte una politica sulla migrazione regolare, con visti più agevoli, dall'altra una migrazione circolare, cioè la possibilità per tanti ragazzi in Marocco di venire a studiare in Europa e lavorare, per poi tornare nel loro Paese e contribuire al processo di sviluppo". Il Marocco di oggi, ha sottolineato il copresidente marocchino, Abderrahim Atmoun, "è diventato a sua volta terra di migrazione", non solo di quella proveniente dall'Africa subsahariana, ma dalla vicina Spagna dove la crisi continua a mordere. "La Commissione europea ha intenzione di proporre al Consiglio Ue di ottenere il mandato dei negoziati per un accordo sulla facilitazione dei visti nel quadro del partenariato sulla mobilità",



PROVINCIA DI NAPOLI



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI  
"L'Orientale"



Centro di Studi Berberi

ha detto Atmoun. "La nostra raccomandazione è quella di sostenere questo passo e di concludere accordi concreti" ha aggiunto il copresidente marocchino della commissione parlamentare congiunta. "Uno dei temi che la commissione mista dovrà affrontare sarà quello di costruire una sorta di gruppo di lavoro" dedicato all'attuazione del partenariato di mobilità, che potrà includere anche politiche di sostegno per il Marocco, alle prese il nuovo fenomeno di immigrazione. Il Marocco nel 2014 è paese di immigrazione e di emigrazione e nella prospettiva europea costituisce un interessante caso per la costruzione di scenari e relazioni innovative sul tema della presenza dei migranti. Oggi sono quasi 3 milioni i marocchini presenti nell'Unione; si tratta della comunità più numerosa dopo quella turca: raggiungono le 300mila nei Paesi Bassi, oltre mezzo milione in Italia e in Spagna, il doppio in Francia. I marocchini sono tra gli immigrati non comunitari più numerosi in Italia, Spagna e Belgio, in Francia, nei Paesi Bassi e in Germania. L'Italia si segnala perché i flussi hanno continuato a essere consistenti anche negli ultimi anni, nonostante la crisi economica, mentre alla Francia spetta il primato nella concessione della cittadinanza.

Queste migrazioni, riferite ad un'unica nazionalità, la marocchina, si inseriscono con caratteristiche diverse in un diverso contesto culturale di riferimento, si tratti del modello multiculturale britannico del modello assimilazionista francese o dei modelli interculturali olandese o scandinavo entrati in crisi d'identità.

## 2. Italia Campania Marocco: alcuni dati

Il focus principale è il rapporto della comunità marocchina con l'Italia e la Campania, prima tra le regioni meridionali per immigrazione proprio dal regno del Marocco.

La geografia della presenza marocchina in Italia rileva più dei due terzi dei marocchini in Veneto, Piemonte, Emilia Romagna e Lombardia (questa regione detiene un quarto delle presenze). Le province con il maggior numero di marocchini (oltre 30mila) sono Torino e Milano, diverse altre province, tutte nel Nord, ne contano 20mila (Bergamo, Brescia e Modena) o 10mila (Verona, Bologna, Treviso, Padova, Cuneo e Varese).

A sud, Salerno e Napoli raggiungono rispettivamente, 6mila e 4mila soggiornanti.

La storia della presenza marocchina in Italia è una vicenda più che quarantennale e ha accompagnato l'evolversi del fenomeno migratorio in Italia.

I primi arrivati, inizio negli anni '70, sono stati lavoratori impiegati come manovali nell'industria e nei campi o a prescindere dal lavoro svolto in precedenza, quei venditori ambulanti che hanno inciso anche nel linguaggio e nelle semantiche con il conio del termine a volte dispregiativo *marocchino* sinonimo di commerciante di strada. La provenienza principale dei migranti era dalle aree rurali arretrate del paese, a cui sono seguiti i lavoratori in provenienza dalle città e con i provvedimenti legati alla procedura del ricongiungimento familiare con l'arrivo di mogli e i figli, si è dato vita a un insediamento stabile e in continuo aumento. Nel periodo 2001-2012 i soggiornanti marocchini in Italia sono aumentati di 346.040 unità. Il Marocco è stato preceduto solo dalla Romania (aumento di circa 1 milione) e quasi uguagliato dall'Albania (differenza di poche migliaia). L'evoluzione si può seguire leggendo i report dei Dossier Statistici di Caritas- Migrantes e il recente rapporto Immigrazione 2013 a cura di UNAR-IDOS indica i marocchini prima comunità tra gli immigrati, sia africani (1 milione 152mila) sia non comunitari (3 milioni e 764 mila). Incidono per quasi il 10% sulla presenza straniera totale, stimata pari a 5 milioni e 186mila. Si sono andati affermando come una comunità dedita al lavoro, versata nel commercio, dalla spiccata dimensione familiare e fortemente stabile (oltre il 64,1% è titolare di permesso come lungo soggiornante, sopravanzando di 10 punti la media di tutti gli altri non comunitari).

## 3. L'Italia e la migrazione allo specchio della sua legislazione normativa


Lontana da retaggi legati al colonialismo e avvantaggiata da una migrazione iniziale caratterizzata da numeri modesti e sicuramente governabili attraverso una politica migratoria organizzata e governata con criteri oggettivi l'Italia ha perso una opportunità storica soprattutto alla fine degli anni novanta e inizio del nuovo millennio, rinunciando a elaborare un modello di relazione con l'immigrazione italiana per rapportarsi con lo straniero immigrato e la differenza che rappresenta.



PROVINCIA DI NAPOLI



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI  
"L'Orientale"



Centro di Studi Berberi

L'esperienza italiana si caratterizza oggi per l'assenza di una visione organica, ha una visione unidimensionale del fenomeno, soggetta com'è al continuo variare del contesto politico, che in un'ottica quasi sempre emergenziale ha, in tempi ristretti, più volte regolato la materia cambiando completamente l'approccio delle relazioni istituzionali con le minoranze etniche e la differenza più in generale senza affrontare le risposte necessarie a fornire tutele giuridiche specifiche su alcuni temi specifici, limitandosi nella maggioranza dei casi a regolamentare il tema del regolare ingresso sul territorio nazionale.


Il dettaglio del processo legislativo parte in Italia con la Legge 39/90, la cosiddetta legge Martelli, che calata in un'ottica di emergenza, in mancanza di riferimenti legislativi, unico precedente il decreto Dini, fissa il momento storico dell'introduzione del termine extracomunitario per riferirsi allo straniero al di fuori dei confini della Comunità (oggi Unione) europea. Il termine, uscito dall'ambito giuridico-amministrativo, è stato adottato dai mass-media e dal cittadino prima per sottolineare una provenienza e poi (quasi subito, anche se è difficile cogliere il momento esatto in cui questo passaggio è avvenuto) per sottolineare una distanza che era soprattutto di ordine materiale: l'extracomunitario era il povero, anzi era colui che emigrava perché povero. L'immagine utilizzata aveva il potere di evocare immediatamente questa dimensione, lasciando poi a ciascuno decidere su quali basi impostare la relazione, ma aveva anche il difetto di condizionare il rapporto con la differenza, spesso di inficiarlo.

Legge 40 sull'immigrazione del 1998 (detta Turco-Napolitano) correva su un doppio binario: da un lato era garantista, dall'altro separatista. Infatti una parte del testo si preoccupava di garantire agli stranieri immigrati con un lavoro dipendente parità di trattamento con i lavoratori italiani, un pari accesso ai servizi sanitari, la possibilità di ottenere la carta di soggiorno e più in generale riconosceva allo straniero regolarmente soggiornante in Italia gli stessi diritti civili attribuiti al cittadino italiano (articolo 2). Contemporaneamente, un'altra parte del testo tracciava un confine netto tra "stranieri regolarmente soggiornanti" e "stranieri comunque soggiornanti", (articolo 2) cioè tra regolari e irregolari o clandestini. I secondi, sottratti ai diritti civili, vale a dire alle garanzie giuridiche ordinarie, erano invece affidati agli organi di polizia che, nel procedere alle espulsioni ed alle intimazioni di allontanamento, si sarebbero occupati di tutelare "i diritti fondamentali della persona umana".

E' interessante sottolineare la ricaduta d'immagine che si è avuta partendo da questa differenziazione: non solo il clandestino viene criminalizzato, ma ogni migrante in quanto potenzialmente clandestino viene guardato con sospetto, ostilità, timore; in altre parole si assume una presunzione di colpevolezza finché non si ha la prova della sua innocenza. Per tutta la decade dei Novanta la rappresentazione sociale degli immigrati da parte del cittadino comune si orienta verso due visioni apparentemente polarizzate. La prima è a polarità negativa e si basa sul sentito dire e su continue notizie sensazionalistiche dei mass media riguardanti episodi di criminalità. La seconda, a polarità positiva, vede l'immigrato come funzionale e utile al lavoro, quello rifiutato per migliore condizione economica dagli italiani, lavoro umile usurante o poco gratificante socialmente, operaio nell'industria pesante o allevatore contadino lavapiatti domestico, oppure in una società con un numero di anziani sempre maggiore collaboratore familiare o badante con una femminilizzazione del lavoro di ordine quasi assoluto. In questa duplice rappresentazione sociale la figura dell'immigrato coincide o con un bisogno economico o con un pericolo reale o potenziale. Ma, come sottolinea il sociologo italo iracheno Adel Jabbar, le due visioni non sono necessariamente polarizzate almeno per due motivi: entrambe vedono l'immigrato come un estraneo sul piano sociale e dunque quasi assente in termini di visibilità pubblica ed entrambe si limitano alla situazione contingente che non vuole o non può avere una visione più ampia. Pertanto, queste due visioni convergono in politiche di contenimento del rischio o in politiche di integrazione lavorativa.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI  
"L'Orientale"



Centro di Studi Berberi

In entrambi i casi si tratta di politiche che rassicurano l'opinione pubblica che non propongono alcuna prospettiva per l'integrazione nella società di domani.

Dal 1998 al 2001 c'è il progressivo aumento dei visti di ingresso e per alcune categorie lavorative utili all'economia del paese in alcuni settori specifici edilizia agricoltura i Decreti flusso per alcune categorie e paesi specifici.

Nel clima culturale e politico del paese che utilizza l'immigrazione come elemento negativo per il paese e per l'aumento della criminalità si innesta la Legge 189/2002 così detta Bossi-Fini, nel quale viene proposta un'altra immagine unidimensionale del migrante: quella del lavoratore temporaneo, o meglio legato indissolubilmente al suo contratto di lavoro per soggiornare legalmente nel paese.

La legge palesa l'intenzione di includere il migrante (anche se provvisoriamente) nel mondo del lavoro, ma di escluderlo, o perlomeno di non preoccuparsi di integrarlo (e infatti la parola integrazione o suoi sinonimi non appaiono nel testo) nella società nel suo insieme. L'intenzione è evidente nella sostituzione del permesso di soggiorno con il contratto di soggiorno, il che equivale a legare il permesso di soggiornare a un contratto di lavoro. Inoltre la durata del permesso per lavoro subordinato a tempo indeterminato è limitato a due anni (a un anno per il tempo determinato) e scompaiono altre forme di accesso legale al paese, come per esempio il visto per ricerca di lavoro e la figura dello sponsor (vedi art. 5) ossia di un Ente o di una individualità garante per l'inserimento della persona migrante nel quadro lavorativo.

Oltre alla definizione unidimensionale della persona migrante in Italia, quella lavorativa, le politiche di integrazione i temi della cultura italiana attenta alle diversità e ai temi dell'interculturalità subisce una brusca frenata. A ciò si devono aggiungere le diverse criticità legate in particolare ai diritti di migranti e richiedenti asilo, ai diritti dei rom, alla mancata piena collaborazione da parte delle autorità italiane alle indagini sulle violazioni dei diritti umani commesse nel contesto delle rendition (ossia le operazioni segrete con cui persone sospettate di terrorismo sono state trasferite da un paese a un altro, al di fuori di qualsiasi procedura o supervisione giudiziaria, per essere interrogate e sottoposte a tortura in centri di detenzione segreti e noti.)

A conclusione dell'exkursus sui diversi testi legislativi prodotto in Italia su tematiche migratorie (con relative implementazioni) ci si rende conto che oltre non aver colto l'attimo per costruire politiche migratorie scevre da pregiudizi connaturati alle relazioni coloniali e postcoloniali come quelle in atto in Francia Gran Bretagna o Spagna, e pressati da un'opinione pubblica divisa tra rigidi legalitari e buonismi sociali e religiosi la definizione del modello culturale italiano in relazione alle migrazioni si descrive tristemente nell'immagine di un pendolo oscillante tra diverse gamme di modello che si dibatte tra massimo rigore e massima liberalità. A ben guardare ci si dibatte tra molte e diverse posizioni ben delineate che potremmo a grandi linee descrivere come solidarista, funzionalista, legalitaria e identitaria.


La visione solidarista protegge le fasce più deboli ma genera forme di rifiuto nella società di arrivo; quella funzionalista regola certo i flussi secondo le esigenze dell'offerta di lavoro ma genera incertezza nel migrante. La visione legalitaria mette al centro la regolarizzazione ma una volta perso il titolo di residenza equipara il migrante a un criminale. Con la visione identitaria quando ci si relaziona con migrazioni apparentemente omogenee (es. i filippini cattolici o i peruviani parlanti una lingua neolatina) se non ci sono differenze nella minoranza si entra in una sorta di sintonia omologante che produce de facto una marcata diffidenza nelle comunità non omogenee. A queste posizioni sostanzialmente presenti nelle diverse proposte legislative si aggiungono i due estremi quello securitario che include il reato di immigrazione clandestina, che valuta positivamente il controllo del territorio dell'ingresso nei confini comunitari e per molti è apparso come una minore tutela delle libertà costituzionali. In ultimo all'estremo opposto la visione interculturale che auspica nello spazio pubblico una relazione interazione consapevole nella scuola nella società nelle relazioni istituzionali che appare però molto difficile da realizzare come una autentica e reale interazione e non superficiale o di maniera.



PROVINCIA DI NAPOLI



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI  
"L'Orientale"



Centro di Studi Berberi

**Concludendo questo breve excursus sull'approccio normativo alla diversità in Italia è bene evidenziare che il rapporto con la differenza non può essere ridotto al solo ambito giuridico, schiacciato in una singola dimensione.** L'Italia dovrebbe dotarsi di un modello multiculturale di relazione con la/le minoranza/e ; nel caso specifico del Marocco dovrebbe poi dotarsi di una capacità di tutela di minoranze non omogenee ma di cultura divergente per alcuni aspetti quella di origine arabo-berbera-musulmana . L'evoluzione della società italiana di domani richiede verso quale modello multiculturale orientarsi: verso il modello dell'esclusione nella sua versione isolazionista che emargina le culture altre dal proprio sistema di relazioni in quanto le ritiene fonte di allarme e incertezza o nella versione un po' ipocrita che sostiene di voler mantenere e proteggere le differenze, ma in realtà vuole compartimenti dove non ci si possa muovere liberamente, o verso l'auspicabile modello che propone l'incontro fra identità diverse alla ricerca di un denominatore comune che permetta la comunicazione.

#### **4. Tutela e prospettive nel contesto migratorio italiano della comunità marocchina in Italia con un particolare sguardo sulle seconde generazioni**

La sfida dunque, nella realtà contemporanea, per autoctoni e nuovi venuti, è la necessaria ricerca e l'individuazione di lealtà comuni.

Infatti, il riconoscimento di diritti collettivi a identità diverse deve necessariamente svolgersi all'interno delle regole dello Stato costituzionale democratico che deve garantire protezione all'individuo /cittadino dalle pressioni sia "anti/comunitarie che comunitarie", poiché il diritto dei singoli di auto affermarsi non può in nessun caso essere sacrificato per la salvaguardia del diritto della minoranza etnica a sopravvivere nella propria identità separata.

Il pluralismo culturale, religioso ,etnico non è in contrapposizione con il carattere universale dell'umanità nel momento in cui si accettano le condizioni di democrazia e libertà della vita repubblicana , ed in questa cornice è possibile il dialogo e la volontaria partecipazione alla ricerca di una comune unità di tutti gli attori sociali presenti sul territorio.

L'esperienza del dialogo interculturale ha dimostrato, in relazione alle reazioni degli immigrati alle pressioni culturali incrociate cui sono esposti nel paese di destinazione, che quanto più gli immigrati sentono che la loro originaria tradizione è rispettata nel nuovo paese di residenza e tanto meno avvertono di essere osteggiati ,rifiutati , minacciati o discriminati a causa della loro diversa identità , tanto più saranno inclini ad aprirsi alle offerte culturali del nuovo paese e tanto meno resteranno tenacemente aggrappati ai propri stili di vita. Nel caso della comunità di origine marocchina una minoranza religiosa, musulmana, e una particolare minoranza linguistica, le lingue ufficiali del paese sono l'arabo e la lingua tamazight(ossia berbero) dal 2011, la proposizione di un modello culturale di relazione culturale è necessario sia per sconfiggere definitivamente un modello italiano "*oscillante*" sia per definire un sistema di tutele utile alle nuove generazioni di nuovi italiani, 2G, italiani di seconda generazione o italiani di origine marocchina. E' per questa comunità nuova che aspetti legislativi delle normative rispetto a una comunità di cultura arabo/berbera/ islamica/ va considerata. Ci sono ancora almeno 15 i punti da esaminare iniziando dal rapporto tra Stato e confessioni religiose, allo statuto giuridico dell'Islam

Le forme di rappresentanza

accesso ai finanziamenti pubblici

insegnamento della religione islamica nelle scuole pubbliche

le scuole e le università islamiche per la formazione degli imam

le moschee e gli edifici di culto

i cimiteri islamici

i riti funebri


l'assistenza spirituale nelle strutture obbliganti



PROVINCIA DI NAPOLI



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI  
"L'Orientale"



Centro di Studi Berberi

le festività religiose  
la macellazione rituale e l'alimentazione halal  
i trattamenti sanitari  
il diritto di famiglia  
il velo islamico

Questi punti necessari da considerare per una vera inclusione di seconde generazioni di origine marocchina. Per capire meglio però chi sono e perché li definiamo seconda generazione è necessario riferirsi alla definizione data secondo la Raccomandazione del Consiglio d'Europa del 1984 : si considerano migranti della seconda generazione i figli d'immigrati: ( 2001-2012)?!check

- a) nati nel paese in cui sono emigrati i genitori;
- b) emigrati insieme ai genitori;
- c) minori che hanno raggiunto i genitori a seguito del ricongiungimento familiare o comunque in un periodo successivo a quello di emigrazione di uno o di entrambi i genitori.

La stessa Raccomandazione sottolinea che l'accezione di seconda generazione deve essere ristretta a quei figli che hanno compiuto nel paese di immigrazione una parte della loro scolarizzazione o della loro formazione professionale. Ciò che, quindi, sembra determinare il passaggio e lo scarto qualitativo dalla prima alla seconda generazione di immigrati è l'aver vissuto parte della socializzazione primaria e secondaria nel paese di accoglienza. La seconda generazione è, pertanto, la generazione di coloro che vivono la prima e fondamentale parte del processo di crescita e di apprendimento a cavallo di due mondi, quello della famiglia e quello della società, che si distinguono per valori, norme, tradizioni, pratiche di vita, religione, lingua. In Italia--Esperienza possibile anche in virtù della legislazione

L. 40/98 TITOLO V Istruzione degli stranieri educazione interculturale all' art. 38 comma 3 dice: La comunità scolastica accoglie le differenze linguistiche e culturali come valore da porre a fondamento del rispetto reciproco, dello scambio delle culture e della tolleranza: a tal fine promuove e favorisce iniziative volte all'accoglienza e alla tutela della cultura e della lingua di origine e alla realizzazione di attività interculturali comuni. Riforma della legge sulla cittadinanza in Italia

In Europa : realtà in cui le seconde e di terze generazioni godono dei diritti di cittadinanza.

L'acquisizione della cittadinanza rappresenta il segnale del massimo livello di integrazione raggiunto da un cittadino straniero nel paese ospite, ed è soggetta in tutti i paesi europei ad una normativa che stabilisce i requisiti necessari per la concessione. Nel nostro paese la concessione della cittadinanza si basa sulla trasmissibilità per discendenza (ius sanguinis).

E' inoltre prevista la concessione della cittadinanza per residenza (dopo 4 anni di residenza legale per i comunitari; 5 anni per apolidi e rifugiati; 10 anni per non comunitari) e per matrimonio (che deve essere seguito da due anni di residenza legale in Italia). Il percorso e il lavoro delle ragazze musulmane di seconda generazione è uno dei più complessi ma una sfida importante perché è una delle più grandi opportunità di crescita e cambiamento che viene dato al nostro paese per ripartire e ritornare a essere in sintonia col mondo che cambia e si evolve.


□ In Italia la presenza della seconda generazione è divenuta sempre più visibile nella scuola, nella formazione professionale e nel mercato giovanile del lavoro. Il bilancio culturale può lasciare soddisfatti solo per la frequenza scolastica

(98.106 ragazzi e giovani marocchini iscritti alle scuole italiane nell'a.s. 2012-2013) Le seconde generazioni, . Il loro desiderio è quello di integrarsi nella cultura italiana senza perdere quella propria, con una doppia appartenenza in grado di conservare il passato e aprirsi al nuovo, senza far pesare in maniera disfunzionante, specialmente sulle ragazze, i simboli e le tradizioni.

Una sfida per le giovani donne G2 con la necessaria apertura di dialogo con tutte le donne che oggi vogliono tornare a essere protagoniste nella vita sociale politica culturale del nostro Paese



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI  
"L'Orientale"



Centro di Studi Berberi

Alcuni aspetti in regione Campania istituzione del "Calendario delle ricorrenze civili" e Organizzazione, d'intesa con l'Archivio Pace e numerose Istituzioni culturali, dello svolgimento delle attività e delle celebrazioni correlate; Regione Campania Giunta Regionale - Seduta del 04 luglio 2003 - Deliberazione n. 2221

[http://www.sito.regione.campania.it/burc/pdf03/burc31or\\_03/del2221\\_03.pdf](http://www.sito.regione.campania.it/burc/pdf03/burc31or_03/del2221_03.pdf)

Punto 8. I Dirigenti Scolastici, in presenza di una rilevante componente studentesca appartenente a diverse comunità etniche e/o confessioni religiose, possono – nell'ambito della programmazione delle festività di cui al punto 6) e sulla base di una preventiva condivisione della comunità scolastica – dedicare una di tali festività ad importanti ricorrenze di tali gruppi, quali, ad esempio il Capodanno Cinese o la fine del Ramadan.

Legislativi L.40/98 L.328/200 Legge reg.33/94 accordi di programma e protocolli . In Campania la nuova legge regionale sull'immigrazione L. R. Campania 6/2010 ha espresso nell'articolo 19 i temi dell'educazione interculturale Art. 19

Istruzione ed educazione interculturale

1. Sono garantiti ai minori stranieri, presenti sul territorio della Regione, pari condizioni di accesso ai servizi per l'infanzia ed ai servizi scolastici. Sono, altresì, garantiti alle persone straniere interventi in materia di diritto allo studio e favorite le relazioni positive tra le comunità scolastiche e le famiglie, di cui alla legge regionale 26 aprile 1985, n. 30 (Nuove normative del diritto allo studio) e successive modifiche.

2. Le azioni poste in essere al fine dell'attuazione dei principi di cui al comma 1 sono finalizzate alla promozione e tutela dei diritti delle persone straniere presenti sul territorio regionale per contrastare qualsiasi forma di discriminazione.

3. La Giunta regionale, in collaborazione con le competenti amministrazioni statali e locali, promuove ed attua iniziative che favoriscono:

- a) l'alfabetizzazione ed il perfezionamento della lingua italiana per minori ed adulti;
- b) la realizzazione di interventi strategici per agevolare conoscenze reciproche e scambi culturali (educazione interculturale);
- c) l'introduzione ed il perfezionamento della conoscenza delle lingue e delle culture d'origine.

4. In materia di istruzione universitaria, alle persone straniere è assicurata parità di trattamento con gli studenti italiani, ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 3 settembre 2002, n. 21 (Norme sul diritto agli studi universitari – adeguamento alla legge 2 dicembre 1991, n.390).

5. Al fine di agevolare e sostenere le famiglie nella responsabilità educativa degli stranieri della seconda generazione, la Regione può prevedere, in collaborazione con gli enti locali e con le organizzazioni del privato sociale, interventi specifici sulle problematiche dei giovani stranieri, ai sensi della legge regionale 21 novembre 1987, n. 41 (Interventi a sostegno della condizionata LEGGE REGIONALE n.11/07,

Risorse economiche soprattutto dal FSE ASSE III

Docenti specialisti provenienti da Associazioni Consulta regionale Immigrazione